LEMMI

CHE SI PROPONGONO ALL' ESAME

DELLA CONSULTA DI STATO

NELLA CAUSA

TRA

IL VESCOVO DE' MARSI E L' ORDINE CASSINESE.

NAPOLI
TIPOGRAFIA DI FRANCESCO DEL-VECCHIO
Strada del Salvatore n.° 41.
1846

1.°

Compete alla Parrocchiale Chiesa di S. Cosmo in Tagliacozzo il titolo di Matrice sopra le Regie Parocchie di padronato del Re N. S. ivi esistenti?

Soluzione.

Una Chiesa Parrochiale per essere Matrice sulle altre, che si vogliono per Filiali e dipendenti, fa duopo che sia nella medesima Diocesi, che sia più antica, che abbia fondata le altre Parrocchie: In fine che nomini e presenti i Rettori delle volute Filiali (1).

La Parrocchiale Chiesa di S. Cosmo in Tagliacozzo, al dir di Montecasino è in Diocesi diversa da quella dei Marsi, ove sono le altre di Regio Padronato; è più gio-

(1) *Cap. ad audientiam de Eccles. aedif.*

vine di queste per fondazione ; non ha presentato mai nè nominato i Rettori delle pretese Filiali ; dunque non è Matrice.

Si Dimostra.

Se una Chiesa esiste in una Diocesi non può fondare chiese in altra Diocesi estranea. Ma S. Cosmo, secondo sostiene l'Abbate Cassinese , è in territorio separato dal Vescovo de' Marsi , dunque non poteva fondare le quattro Parrocchie di Regio Padronato , che sono dipendenti dalla Sede Marsicana (1). È S. Cosmo più giovane delle altre Chiese che vuole per Filiali , mentre è notata da Febonio Storico Marsicano in quinto luogo per fondazione (2). Dippiù la pretesa Matricità di S. Cosmo non si rileva nè dagli storici , nè dalle volute Bolle Pontificie , nè dalle vantata Concordia del 1654 , in cui è specificata per Chiesa semplicemente Parrocchiale (3). La Matricità di una Chiesa per legge Canonica mai si presume , ma si deve dimostrare (4). Il Sinodo Diocesa-

(1) *De Luca lib. 3. Part. 2. num. 12. 13. Sum. 87. 88.*

(2) *Phebon. pag. 123. 124.*

(3) *Il P. Mabiglione dal 690 al 1157 non porta affatto la fondazione di S. Cosmo ne' suoi annali , benchè Montecasino la chiami Monastero Cospicuo : Intanto fin da quell' epoca esistevano in Tagliacozzo le Regie Parrocchie che si vogliono per Filiali.*

(4) *De Luca Disc. 40 n. 2.*

no istesso del 1815, redatto dal Procuratore Cassinese di proprio pugno, dà a S. Cosmo il titolo di Parrocchia e non di Matrice, quindi si à la propria confessione.

I Rettori delle pretese Filiali furono sempre nominati dai Feudatari, Principi Colonnesi che esercitavano i dritti Feudali in nome del Sovrano. Abolita la feudalità, i dritti furono reintegrati al Re, il quale nomina i Parrochi delle Chiese che si vogliono per Filiali (1). *Il vidimus et approbavimus* apposti dai Prelati Marsicani ai Registri di S. Cosmo nelle Visite Pastorali non costituisce la Matricità di tal Chiesa, solo perchè gli Economi così l' aveano intitolata. L' approvazione del Vescovo à rapporto all' adempimento di quanto prescrive il Rituale Romano in ordine all' Amministrazione de' Sacramenti, ed agli obblighi imposti ai Parrochi verso i loro filiani per effetto del Sacro Ministero che esercitano, e non ai titoli onorifici della Chiesa. I Canoni vietano ai Vescovi mutare lo stato delle Chiese (1), quindi ancorchè tutti i Prelati Marsicani avessero chiamato S. Cosmo Matrice, mai lo sarebbe divenuto, come il Triangolo non sarà mai circolare ancorchè il mondo intero lo asserisse, perchè opposto alla natura ed assenza della cosa. Se dunque per tutti i riguardi a S. Cosmo non compete il titolo di Matrice, è ingiusto il reclamo avanzato dall' Abbate Cassinese contro l' Episcopale Decreto del Prelato Sorrentino; anzi questo Prelato diversamente operando avrebbe conculcato i Canoni Ecclesiastici ed i

(1) *Decreto de 20 Luglio 1818.*
(2) *S. R. C. De Luca Tom. 7 n. 115.*

dritti della Sovranità pel Padronato che à sulle Parocchie di Tagliacozzo. Ma il Vescovo à l' obbligo intrinseco di garentire e difendere i dritti del Sovrano (1), dunque il Decreto di S. Visita è ben fondato. Per ciò resta provato che alla Chiesa di S. Cosmo non compete il titolo di Matrice, nè alle altre Regie Parocchie in Tagliacozzo quello di filiali e dipendenti.

2.°

Possono chiamarsi Canonici Curati i Cappellani inservienti alla Monachile Chiesa di S. Cosmo?

Soluzione.

Canonici dicuntur qui jus habent Cononiae et Praebendae in Cathedrali, vel in Collegiata Ecclesia (2). I Ministri inservienti a S. Cosmo non hanno prebanda o Canonia; non appartengono a Chiesa Cattedrale, nè a Collegiata, ma ad una Chiesa Monachile senza Stallo, senza coro, senza regole, senza obbligo di divini uffizî e di messa conventuale. Sono inoltre *Amovibiles ad nutum* di una Donna, qual' è la Badessa del Monastero, per ciò non sono beneficiati, nè possono chiamarsi Canonici.

(1) *De Luca de Præmin: Disc. 30 n. 10. 11. Som. n. 87. 88.*

(2) *Cap. Dilect. Fil. de Praeb.*

Si dimostra.

Il Canonicato è un Beneficio Ecclesiastico che ricevuto si conserva da colui che il riceve, e serve nelle Ordinazioni per titolo di Sacro Patrimonio. L' *amovibilità* è un aggiunto che ripugna al titolo di Canonico, ed é proprio de' servi i quali anche senza motivo possono essere congedati dai loro padroni.

Nell' esordio della Concordia del 1654 si legge la Decisione della Sacra Rota Romana *coram Robusterio,* resa in contradizione delle parti. In questa è precisato il titolo dovuto agl' inservienti di S. Cosmo con le seguenti parole « *Clericos et Presbyteros deservientes in Ecclesiam ejusdem Monasterii (1).* Essendo amovibili ad ogni cenno della Badessa del Monastero, i Ministri di S. Cosmo, non possono affatto chiamarsi Canonici, mentre sarebbe assurdo il dire Canonico Amovibile. Dippiù la cura delle anime in S. Cosmo è presso del Monastero: *Curam si penes Monasterium est unita, residet penes ipsum Monasterium, ejus vero exercitium penes Vicarium in dicta cura deputatum: intellige de Vicario ad nutum amovibile, et de cura abituali* (2), quindi all' esercizio di tal cura vi abbisogna un Vicario amovibile, e non un Canonico. Le volute Bolle Pontificie

(1) *Concordia in exord.*

(2) *Barb. de Off. Paroc. C. 1. n. 53. Bened. XIV. de Synod. Dioec. lib. 12. Cap. 12. De Luca de Par. Disc. 21. n. 19.*

istesse lungi dal dare ai Ministri di S. Cosmo il titolo di Canonici, li chiama Chierici « *Animarum Curae Abbatissae praeest, ad cujus exercitium septem Cappellani ad illius nutum amovibiles deputantur* (1). Se dunque gl'inservienti alla Chiesa di S. Cosmo sono amovibili, i loro proventi non sono titoli per le sacre ordinazioni perchè non Beneficiati; non hanno Prebenda o Canonia; non appartengono a Chiesa Cattedrale o Collegiata; senza regole, senza stallo, e senza obblighi intrinseci de'Canonici, non meritano per ciò tale decoroso titolo; quindi ingiusta è la seconda querela di Montecasino contra il Decreto di S. Visita di Monsignor Sorrentino.

3.°

La Bolla d'istituzione che da Montecasino si spedisce ai Cappellani di S. Cosmo non può essere *ad vitam*, ma ad *nutum Abbatissae amovibiles*.

Soluzione.

Ai Vescovi è vietato perpetuare i Vicarî addetti alle cure che di prima fondazione trovansi erette ne' Monasteri (2). Trovandosi nella Chiesa di S. Cosmo di prima fondazione eretta la cura, i Vicarî non possono essere perpetui.

(1) *Phebon. Hist. Mars.*
(2) *Pignatel. Consul. 156. n. 1. S. C. T. Ses. VII. Cap. 7.*

Si dimostra.

La cura nella Chiesa di S. Cosmo *residet penes Manasterium*. I Sacerdoti assunti per l' esercizio di tal cura dalla vantata Concordia del 1654 sono dichiarati amovibili ad ogni cenno delle Monache. Se dunque i Ministri addetti alla cure delle anime sono *amovibili*, non possono essere mai *perpetui*, mentre la cura non risederebbe più presso del Monastero, ma presso il Ministro istituito *ad vitam*; nè alla cura presederebbe la Badessa, si bene il Sacerdote istallato a vita, lo che è opposto alla fondazione primitiva. Dippiù non può assegnarsi alle cure annesse ai Monasteri il Parroco perpetuo, ma un Vicario di natura amovibile: *Parochiae Monasterio adnexae dandus est Vicarius* (1). *Curam animarum esse penes deputantem arguit Vicarius amovibilis deputatus in illius exercitio.* Residendo dunque per prima fondazione la cura presso il Monastero di S. Cosmo, i Ministri assunti assolutamente devono essere amovibili *ad nutum Abbatissae*, e non mai *ad Vitam*. Lo spedire ad essi la Bolla a vita, come à eseguito Montecasino, è un agire in opposizione de' Canoni. Se dunque Monsignor Sorrentino ordinò col Decreto di S. Visita la

(1) *De Luca de Par. Disc. 21 n. 13. S. C. C. test. Gargia de Benef. part. 3. cap. 2. n. 179 in dilect. 11. Barb. Coll. Bull. — Idem de Off. et potest. Parr. Cap. 1. n. 53. Benedic. XIV de Synod. Diaec. lib. 12. Cap. 1. 2.*

spedizione delle Bolle amovibili, eseguì quanto i Canoni sanciscono.

4.°

Può esclusivamente conservare la Chiesa di S. Cosmo il libro de' Confirmati in Tagliacozzo?

Soluzione.

È stato sempre inculcato ai Parrochi di tenere e conservare nella propria chiesa il libro di confirmati filiani, e di esibirlo ai Vescovi nelle Pastorali visite (1). Se ogni Parroco deve conservare tale Registro, non regge la pretesa di Montecasino che lo vorrebbe per diritto esclusivamente conservato dalla Chiesa di S. Cosmo.

Si dimostra.

I Maestri di Morale e le opere tutte che hanno per oggetto i doveri de' Parrochi prescrivono, che ogni Ministro rivestito del Parrocchiale Uffizio abbia nella propria Chiesa cinque Registri, tra quali *liber Confirmatorum*. Le Decisioni Sinodali di S. Carlo Boromeo per la sua Chiesa di Milano, che sempre sono state di norma ai zelanti Prelati pel disimpegno de' loro Pastorali obblighi non lasciono altro a desiderare sull' oggetto.

Or dal Concilio Provinciale di sì Santo Porporato si-

(1) *Fusco de Visit. Eccles. pag. 239.*

sancì che i Vescovi usar debbono somma diligenza affinchè *impartita confirmatis solemni benedictione, Unusquisque Parrocus etc. denique ad praescriptionem formulam refert in librum, quem paratum habebit nomina et Confirmatorum et patrinorum, matrinorumque* (1). E nel Capitolo *de Visitatione* impone ai Parrochi di tenere ed esibire al Vescovo tra gli altri, il Registro di coloro, *qui Crisma susceperunt*, imponendo pene a que' Parrochi che non avessero questo registro, o pure che non bene il custodissero. Se dunque da autorità sì valevoli emerge che ogni Parroco à l'obbligo di tenere e ben custodire il libro de' confirmati, come potrà reggere la pretesa di Montecasino, il quale vorrebbe esclusivamente custode di tali Registri il Ministro Curato di S. Cosmo in Tagliacozzo, privandone i Regî Parrochi titolari? La querela perciò dell' Abate contra il Vescovo Sorrentino sull' assunto è mal fondata.

5.°

Compete ai Regî Parrochi di Tagliacozzo il dritto d'indossare la stola in tutte le processioni, o questo dritto esclusivamente si appartiene all' Economo di S. Cosmo?

(1) *Conc. Provinc. S. Carol. Bor. part. 1. pag. 7. — Idem part. 4. pag. 435.*

Soluzione.

Nella chiesa Cattolica Militante esiste la Gerarchia come nella Chiesa trionfante. La Chiesa di Cristo militante è paragonata ad un esercito ben ordinato. Ora senza divise che facciano conoscere l' ordine gerarchico, e distinguere i diversi gradi delle persone che compongono il Corpo morale, va a ledersi tanto la Gerarchia riconosciuta dal Sacro Concilio Tridentino, quanto l'ordine della Chiesa militante ; quindi i Parrochi facendo parte d' Ecclesiastica gerarchia, hanno per loro particolare distintivo la delazione dello stola in tutte le processioni e sacre funzioni.

Si dimostra.

Negandosi da Montecasino il dritto ai Regî Parrochi di Tagliacozzo d'indossare la Stola nelle processioni e sacre funzioni , ed accordata per semplice ipotesi tal facoltà esclusivamente all' Economo amovibile di S. Cosmo , sparisce la gerarchia , e l' ordine più non esiste. Inoltre se nè sinodi Diocesani i Parrochi indossano la stola alla presenza del Capitolo Cattedrale, de' Collegiati, del Clero e del proprio Vescovo istesso , vietandosi loro tal distintivo alla presenza dell' Economo Curato amovibile di S. Cosmo, è manifesto, che questo Ministro supera in dignita , il Clero , i Capitoli ed il Vescovo Diocesano ancora; ma questo è un assurdo, dunque assurdo è la quinta querela di Montecasino contra il Vescovo Sor-

rentino diretta. Ma quando anche per lontana supposizione si accordasse alla Chiesa di S. Cosmo la pretesa Matricità, neppure al suo Ministro competerebbe il dritto esclusivo della delazione della Stola. La ragione emerge dal Capo *ad audientiam de Ecclesiis aedifican.* del dritto Canonico, il quale prescrive darsi alla Chiesa Matrice *competens honor*. Or a sentimento universale di tutti i Canonisti, questo onore consiste in tutt'altro, fuorchè alla privativa della Stola, mentre è il distintivo proprio e caratteristico de' Parrochi, come risulta dalle costanti ed uniformi decisioni delle Sacre Congregazioni del Concilio e de' Riti. Perciò ne segue che della Stola, carattere distintivo del Parroco, non possono essere privati i Parrochi Regî di Tagliacozzo, non ostante qualunque contraria disposizione, e quindi la pretesa di Montecasino a pro di S. Cosmo non regge.

6.°

Il possesso inveterato di giurisdizione che Montecasino asserisce aver sempre avuto sulla Chiesa di S. Cosmo e sugl' inservienti di essa può reggere?

Soluzione.

Per principio di giurisprudenza, e testuali disposizioni di Legge i dritti incorporali non sussistono senza giusto titolo. La giurisdizione che Montecasino asserisce di avere sempre avuta sulla Chiesa di S. Cosmo è annoverata fra i dritti incorporali, dunque deve esibire il giusto titolo

che la garentisce. Le Bolle Pontificie e la Concordia, a prescindere da ogni altro acciacco, non costituiscono a Montecasino il dritto di giurisdizione in riguardo a quello che si pretende sulla Chiesa di S. Cosmo ed inservienti di essa.

Si dimostra.

La Sede Marsicana precede di più secoli nell' esistenza l'Ordine Benedettino (1). Or *Episcopus habet fundatam intentionem super lege Diœcesana, et jurisdictioni spirituali in omnes Ecclesias, et personas tam de Clero quam de populo in ejus dioecesi existentes, donec per allegantem limitationem, seu exemptionem illa probetur, et cum copiosis allegationibus comprobetur* (2). Per dritto nativo dunque non à mai Montecasino avuto giurisdizione sulla Chiesa di S. Cosmo e su gl' inservienti di essa. Molto meno la tiene per concessione. I Romani Pontefici spedirono le loro Bolle a petizione delle Monache di S. Cosmo, ed a queste impartirono le grazie domandate. Or se con le Bolle venne inibito ai Vescovi Marsicani di prendere ulteriore cura del Monastero, Chiesa e Chierici di S. Cosmo, è manifesto che anteriormente l'avevano: *Exemptio supponit subjectionem.* Dippiù essendo stati privati i Vescovi de' Marsi

(1) *Vid. Mart. Rom. de die 28 April. S. Marcum Galileum. Idem de die 11 August. ubi de Mart. S. Ruphin. Episc. Marsorum.*

(2) *De Luca de jurisd. part. 1. Disc. 1.*

dalla giurisdizione di S. Cosmo, non ne segue di essersi questa giurisdizione acquistata da Montecasino. Niuna lettera Apostolica ricevè al certo il Cassinese Istituto, con la quale gli si conferiva la giurisdizione di S. Cosmo. Se dunque nelle Bolle Pontificie da Montecasino invocate non apparisce affatto la pretesa giurisdizione, le sue asserzioni svaniscono. Inoltre ammesso pure che le Apostoliche Bolle spogliarono i Vescovi Marsicani della loro Episcopale giurisdizione sopra il Monastero, Chiesa ed inservienti di S. Cosmo, non si potrà negare che fu in seguito ricuperata in tutto con la Bolla *Motu proprio* di Innocenzo XI del 1681. Risiede quindi presso del Vescovo de'Marsi, mentre la legge posteriore deroga alla precedente contraria (1), tanto più che essendo la Chiesa accessorio del Monastero, ed essendo questo assegnato al Vescovo de' Marsi, questo Vescovo istesso come possiede la totale giurisdizione sul Monastero, la possiede ancora sulla Chiesa. Tutto ciò va detto nella ipotesi che le Pontificie Bolle invocate da Montecasino fussero vere; ma poichè esse nella memoria di difesa si sono dimostrate Apogrife, ne segue che il vantato possesso di Montecasino è inesistente sì per l'uno che per l'altro riguardo.

La Concordia del 1654 neanche può giovare a Montecasino, poichè essendo anteriore alla Bolla d'Innocenzo XI, restò da questa abolita. Ma oltre a ciò essa ebbe per vere quelle Bolle Pontificie che in seguito si sono scoverte Apogrife; e siccome la transazione allora quando poggia sopra documenti che si riconoscono falsi é nul-

(1) *Leg. 7. Cod. de Legibus.*

la, (1) così la Concordia non forma titolo per Montecasino, e perciò il suo preteso e vantato possesso è inesistente per tutti gli aspetti.

7.°

Giova alla preminenza, che S. Cosmo chiede sopra le Regie Parrocchie di Tagliacozzo il Laudo di Monsignor Barone del 1739?

Soluzione

Ogni compromesso che à per oggetto transazione di beni o dritti della Chiesa senza la dovuta autorizazzione della S. Sede Apostolica è nulla (2). Il Laudo proferito dal Vescovo Barone ebbe per scopo la transazione di alcune pretese prestazioni tra il Monastero di S. Cosmo ed il Parroco di S. Niccola in Tagliacozzo senz' autorizazzione Pontificia; il Laudo dunque pronunziato fu nullo.

Si dimostra.

Il Compromesso procede *pari passu cum transactione* (3). Chi dunque può transigere, può compromet-

(1) *Art. 1927 Leg. Civ. Leg. 42. Cod. de Transact.*

(2) *Bolla Extravag. Ambitiosae. De Luca de Jurisd. Dis. 3.*

(3) *De Luca de Jurisd. disc. 11 n. 35. Idem de Alienat, disc. 1. n. 43.*

tere ; ma i Monasteri , i Comuni , i Parrochi, e tutti i luoghi pii non possono transigere senza il beneplacito Regio , e Pontificio , dunque non possono compromettere. I Corpi Religiosi , i Parrochi ed altri Pii Stabilimenti sono sempre sotto una perenne tutela. Essi Amministrano , e come semplici usufruttuarî non possono dissipare , nè disporre , alienare o transigere senza la dovuta autorizazzione delle due Potestà. Non essendo stato nè il Monastero di S. Cosmo nè il Parroco di S. Niccola autorizzati a transigere , fu nullo il Laudo proferito dal Vescovo Barone.

Inoltre il Compromesso in affari Ecclesiastici obbliga i soli compromittenti, e non mai gli eredi, i quali *jure proprio* ne reclamano l'annullamento (1). Ancorchè dunque si volesse dare tutta l'autorità a quel Laudo , cessò con la morte del Parroco di S. Niccola, D. Domenico Ercolino. Dippiù il Compromesso avendo avuto luogo tra il Parroco Ercolino ed il Monastero di S. Cosmo, non poteva estendersi ed obbligare i Parrochi di S. Pietro e di S. Egidio , che non compromisero le loro ragioni , nè mai accettarono il Laudo.

In fine se la controversia riguardava le prestazioni tra il Monastero ed il Parroco di S. Niccola; il Vescovo Barone redattore del Laudo, era limitato a decidere tra le persone che controvertivano, e non mai estenderlo agli altri. Avendo oltrepassato i limiti del mandato , giudicò *ultra petita* , e quindi il Laudo proferito porta seco la nullità assoluta, ed è sempre appellabile (2). Sotto tutti i

(1) *De Luca de Jurisd. Disc. 11. n. 31.*
(2) *De Luca de Jurisd. Dis. 24. n. 12.*

riguardi dunque essendo nullo il Laudo di Monsignor Barone, e specialmente per la Bolla *Extravag. Ambitiosae*, non giova affatto alle pretese di S. Cosmo che Montecasino vuole sostenere.

8.°

Possono giovare alle pretese di S. Cosmo la Sentenza della Curia Capitolare de' Marsi, e la Ministeriale degli affari Ecclesiastici ?

Soluzione.

Ogni sentenza deve essere pronunziata da chi à giurisdizione sulla materia controvertita. Il Vicario Capitolare de' Marsi era sfornito di giurisdizione sulla delazione della Stola, che accordò esclusivamente al Ministro di S. Cosmo in detrimento de' Regî Parrochi di Tagliacozzo, dunque la sentenza del Vicario Capitolare è nulla nella sua essenza.

Si dimostra.

L' Autorità del Vicario Capitolare è limitata perchè temporanea, e perciò fu sancita la massima : *Sede vacante nihil immutetur.* (1) Non al Vicario Capitolare ma alle Sacre Romani Congregazioni si apparteneva la controversia sull' esclusiva delazione della Stola che in

(1) *Innoc. III. in cap. novit ille 1.*

detrimento de' Regî Parrochi domandò S. Cosmo. Con avere il Vicario Capitolare giudicato in affare non di sua giurisdizione, perchè spettante alla Sede Marsicana, la sua sentenza porta la nullità assoluta. Dippiù il Magistrato nelle materie di sua competenza deve giudicare a seconda delle Leggi, e non in opposizione alle stesse. Il Vicario Capitolare sfornito di facoltà sentenziò contra le disposizioni Apostoliche per favorire S. Cosmo, facendo in pari tempo il massimo torto ai Regî Parrochi non solo, ma giudicò ancora in opposizione alle sue Considerazioni. In fine nè giudizî devono udirsi le parti interessate nelle loro contestazioni e ragioni. Il Vicario Capitolare non fece citare con le dovute formole il Re N. S. come Padrone delle Regie Parrocchie in Tagliacozzo, nè volle che si citasse ad onta de' reclami de' Regî Parrochi stessi che il domandarono (1), e dippiù trascurò la monizione a sentenza richiesta a pena di nullità (2).

La Ministeriale degli Affari Ecclesiastici fu conseguenza del rapporto diretto al Ministero dal Vicario

(1) *De Luca de Jurisd. Disc. 34. n. 19.*

(2) *Ultimus actus perficiens processum, seu ordinem, priusquam Judex suo officio fungatur ipsumque judicium in ea istantia terminet cum sententia diffinitiva, consistit in citatione partium ad ipsam sententiam audiendam et proferendam. Est autem ita citatio precipue necessaria, adeo ut ipsa deficiente, sententia corruat.*

De Luca de Jurisd. Disc. 34. n. 19.

Capitolare. Esso ebbe per oggetto di garentire S. Cosmo nelle sue pretese, e far torto ai Regî Parrochi. Il Ministro prestò fede alle assertive di un'Autorità Ecclesiastica ed analogamente dispose. Or una sentenza nulla, e le determinazioni dati dal Ministro sopra di quella poggiate, possono distruggere mai i dritti inviolabili de' terzi? al certo che no.

Da ultimo il Vicario Capitolare accolse come vero e buono il Laudo di Monsignor Barone, mentre era un atto nullo in se stesso, e fulminato dalla citata Bolla *Ambitiosae*; quindi per qualunque siasi aspetto si riguardi è ad evidenza dimostrato che non giovano affatto a S. Cosmo nè la Sentenza della Curia Capitolare, nè la Ministeriale degli Affari Ecclesiastici.

9.°

I Sovrani Dispacci confirmano ai tre Regî Parrochi di Tagliacozzo la Delazione della Stola in opposizione ai Reclami di S. Cosmo?

Soluzione.

Ogni Legge, Decreto o Sovrano Rescritto abrogato da posteriore disposizione è di niun effetto, nè può più citarsi in giudizio: *Abrogatur legi cum prorsus tollitur* (1). Il Re Ferdinando IV col dispaccio de'3 gennaio 1784 avendo ordinato, *che il Monastero di S. Cosmo*

(1) *Modestino L. 102 de V. S.*

fusse mantenuto nell' antichissimo possesso in cui era di esigere alcuni emolumenti dai tre Parrochi di Tagliacozzo, e di godere tutte le altre prerogative, abrogò le provvisorie risoluzioni emanate col Dispaccio dei 16 novembre sulla privativa della Stola pretesa dal Ministro di S. Cosmo; e poichè non parlò affatto della Stola, implicitamente volle rispettate le sue Sovrane determinazioni del 1772, 1779 e 1780.

Si dimostra.

Thibaut scrisse (1) « allorchè una legge precedente » è abrogata da altra legge nuova, tutte le conseguenze » della legge antica sono ugualmente abrogate » (2). Il Re Ferdinando IV credè con religioso animo ai falsi reclami esposti dalle Monache di S. Cosmo, dando a credere per Decreto di S. Visita il Laudo del fu Vescovo Barone, e con provvisoria disposizione de' 16 novembre 1782 prescrisse, che il Parroco di S. Cosmo ed il Monastero non fussero turbati nel possesso della Stola. Ma nè il Parroco, nè il Monastero di S. Cosmo erano nell' asserto possesso della privativa della Stola, il cui uso si voleva impedire agli altri di Tagliacozzo. Or non mai s' impedisce, nè si cerca impedire quello che non è in essere e non si esercita, ma solo ciò che esiste e si esercita; per ciò è evidente che i Parrochi pri-

(1) *Sistema del dritto de' Digesti riportati da Sirey tom. 13 pag. 117 part. 1.*
(2) *Leg. 13. de Legibus.*

ma del 1782 usavano la Stola. Informato di poi il Sovrano della vera posizione delle cose, diede fuori il Dispaccio de' 3 gennaio 1784, ed in esso non più parlò del dritto esclusivo della Stola preteso da S. Cosmo, ma limitò al Monastero delle Monache la continenza alla prestazione dovuta da' Parrochi di Tagliacozzo, ed alle prerogative. Col silenzio perfetto dal Re serbato in tale Dispaccio sulla Stola, implicitamente richiamò in osservanza i dispacci del 1772, 1779, e 1780 con i quali avea disposto. « Doversi permettere l' uso della Stola ai tre » Parrochi di Tagliacozzo *senza tenersi conto delle opposizioni del Parroco di S. Cosmo* ». Se S. Cosmo, e per esso Montecasino intende che tra le prerogative (che fin' ora non à mai spiegato quali sieno) vi sia il preteso dritto esclusivo della Stola, gli ricordiamo la massima di legge » *Quod lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*. Se il Sovrano non specificò nell' ultimo dispaccio il dritto esclusivo della Stola a favore di S. Cosmo, non può spiegarla Montecasino; quindi resta provato che la delazione della Stola a pro de' Regî Parrochi oltre le addotte autorità, è confirmata anche Sovranamente.

OBBJEZIONI

CHE

PRESENTA MONTECASINO.

Il Vescovo de' Marsi con i Decreti di S. Visita si è fatto superiore al Re N. S. distruggendo il Reale dispaccio de' 12 Febrajo 1791.

Soluzione.

Per confessione del Vescovo de' Marsi si deve tenere come legge l' ultimo Dispaccio Sovrano che abroga ogni altra risoluzione anteriore. Ma l' ultimo dispaccio è quello de' 12 Febrajo 1791, dunque questo forma legge, e devono tenersi per abrogati gli antecedenti, fra quali si annovera quello de' 3 Gennajo 1784. Ora avendo il Prelato Sorrentino decretato in S. Visita in opposizione di siffatta Sovrana risoluzione, si è fatto superiore alle Reali determinazioni; imperocchè il Dispaccio de' 12 Febbrajo 1791 essendo l' ultimo per ordine di data, à abrogato ogni altra Sovrana decisione anteriore sulla controversia. E poichè in questo si legge che Montecasino *continui nell' esercizio della giurisdizione sopra S. Cosmo*, e chiama i Ministri di tal Chiesa col

titolo di *Canonici Curati*, così il Vescovo Sorrentino dovea uniformarsi

LA DIMOSTRAZIONE CHE FA MONTECASINO È ULTRONEA ED OPPOSTA ALLE SUE PRETESE.

Si prova.

Il dispaccio de' 12 Febrajo 1791 riflette le quistioni tra Montecasino ed il Vescovo Marsicano, ed è il primo su tale oggetto. Per l' opposto il Dispaccio de' 3 gennajo 1784 è l' ultimo relativo alla controversia tra S. Cosmo ed i Parrochi di S. Niccola, S. Egidio e S. Pietro. Se hanno essi oggetti diversi e riflettono persone separate, non si debbono confondere. Non può alcerto Montecasino avvalersi del Dispaccio del 1784 perchè assumerebbe i dritti del Monastero e delle Monache che non sono in causa.

Volendo Montecasino l' osservauza del dispaccio dei 12 Febrajo 1791, svanisce nella massima parte quello che pretende. Ed in vero con questo Dispaccio — 1. Non si dà alla Chiesa di S. Cosmo il titolo di Matrice; nè sono assoggettate a S. Cosmo quelle Regie Parrocchie, delle quali non fa parola alcuna, avendo solo per oggetto i dritti Cassinesi sopra S. Cosmo — 2. Non si fa in esso parola della Bolla d'istituzione de'Chierici inservienti alla Chiesa per inferire se debba essere *ad vitam* o *ad nutum* — 3. Non si dice se il libro dei confirmati debba conservarsi in S. Cosmo, o nelle altre Parrocchie — 4. In fine non si parla della dipenden-

za de'Parrochi da S. Cosmo, e molto meno di negarsi a tali Parrochi la stola nelle processioni.

Questo Dispaccio del 1791 lungi dunque dal giovare, è contrario alle pretese di Montecasino. In esso si dice, *il Cassinese istituto continui nell' esescizio della giurisdizione* ». Dunque gl' impone di fare quel tanto che eseguiva prima di questo Sovrano Rescritto; e poichè prima non pretese mai nè Matricità, nè superiorità per S. Cosmo, nè filialità e dipendenza delle altre chiese; del pari non le deve al presente pretendere. Prima non spediva la *Bolla ad vitam* ai Ministri di S. Cosmo, ma *ad nutum Abbatissae*, ora deve nello stesso modo continuare. Prima non pretese la privativa della stola ed il libro de' confirmati per S. Cosmo, non deve neppure attualmente chiederla.

E poichè Montecasino affin di sostenere il titolo di *Canonici Curati* ai Ministri di S. Cosmo, in unione del Dispaccio del 1791 esibisce altri chiari documenti, che gli escludono questo titolo, così li numeriamo.

1. Dalle ostentate Bolle i Ministri di S. Cosmo sono chiamati *Clerici Monasterio inservientes (1)*.

2. Dalla Decisione pronunziata dalla S. R. in contraddizione del Vescovo e di Montecasino, i medesimi Ministri di S. Cosmo riportarono il titolo *Ministrorum etiam amovibilium ad curæ exercitium (2)*.

3. La stessa parola *amovibilium* esclude ogni idea di Canonici (3).

(1) *Bullae.*
(2) *Vid. Concord. in exord.*
(3) *Idem.*

4. I Maestri del Dritto Canonico insegnano che *Parochiae Monasterio adnexae dandus est Vicarius*, *non Canonicus* (1).

5. *Curam animarum esse penes deputantem arguit Vicarius amovibilis* (2).

6. Il Sacro Concilio Tridentino impone « *Beneficia Ecclesiastica Curata .... Monasteriis adnexa ab Ordinariis visitentur .... qui curent ut per idoneos Vicarios exerceatur*, non per *Canonicos* (3).

Il Vescovo Sorrentino dunque non si è fatto superiore alle Sovrane risoluzioni, ma à adempito a quanto con giuramento fu stabilito nella Concordia, ed a quanto insegnano i Maestri di dritto Canonico in esecuzione de' Comandi del Sacro Concilio T. ed a quanto fu disposto con le Circolari Ministeriali de' 24 Luglio, e 5 Ottobre 1839.

Ma la Contestazione attuale, pendente fra Montecasino ed il Vescovo de' Marsi, inviata per ordine di Sua Maestà il R. N. S. all' esame della Consulta dovrà essere decisa deffinitivamente, o pure dopo la pronunziazione emessa dalla Consulta potranno le parti adire altro Giudice per farla novellamente decidere? Imperocchè si sostiene che ora la Consulta deciderà possessorialmente, e quindi qualunque sia la sua decisione, non è vietato alle parti farla in altro giudizio decidere petitorialmente.

(1) *De Luca de Parroch. Disc. 21 n. 1. 3.*

(2) *S. C. C. testib. Garcia de Benef. par. 3. cap. 2. n. 179.*

(3) *Conc. Trid. Sess. VII. c. 7. de Ref.*

Si dimostra la negativa.

Le azioni possessoriali e petitoriali sono riconosciute dalle sole leggi di Procedura Civile vigenti; leggi che si applicano a Contestazioni Civili ordininarie; ma poichè la Contestazione tra il Vescovo de' Marsi e Montecasino non è nè Civile, nè ordinaria, non possono ad essa applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi di Procedura Civile.

Queste azioni prendono il nome di Possessoriali o Petitoriali a seconda del loro fine, chiamandosi *Possessoriali* quelle che riguardono la manutenzione o reintegrazione nel possesso sia di una cosa, sia di un dritto. *Petitoriali* poi quelle che riguardono la revindicazione di uno qualunque siasi dritto.

Nella specie quando anche applicar si volessero questi principî (sebbene impropriamente) alla contestazione pendente tra il Vescovo de'Marsi e Montecasino, non mai potrà darglisi il nome di azione possessoriale, ma sibene quella di *Petitoriale*. Di fatti essa consiste nel far tornare i quattro Parrochi di Regio Padronato nell' antico esercizio de' loro dritti, d' indossare cioè la Stola nelle processioni; di conservare il libro de'confirmati che tolto gli si era; di non essere riguardati più come filiali di S. Cosmo ma indipendenti da esso ec. ec. ec. Ora quest' azione avendo non altro in mira che la revindicazione de' dritti de' quattro Regî Parrochi, non altro nome gli si può dare (come dicemmo) che quello di *Petitoriale*, e come tale decise una volta non può da altra Autorità

essere novellamente esaminata; che se mai per sventura si volesse annoverare tra le possessoriali, con ragione potremo da oggi innanti dire e sostenere che l'azione Petitoriale è priva di effetti, poichè esiste solo nel dritto, non verificandosi mai nel fatto.

Ma vi è ancora dippiù per dimostrare la negativa alla objezione propostaci. La Consulta nel mentre è il più degno, il più eminente; il più rispettabile Collegio del nostro Regno per grado, per onore e per tutti gli altri numeri di che va adorna, essa è sfornita del tutto di giurisdizione, e con attribuzioni nel tempo stesso ristrette ed estese (1), imperocchè niuna contestazione giudica *autoritate propria*, ma tutte per delegazione che in ciascun affare gli viene data dal Re N. S. come quello presso cui risiedono tutti i poteri; e le sue risoluzioni prendono il nome di semplici pareri, che non hanno alcun effetto se non vengono sanzionati dal Sovrano. Ora se per poco potesse avverarsi, reggendo la objezione, che una risoluzione emessa dalla Consulta e sanzionata dal Sovrano, potesse in seguito essere riesaminata da altra Autorità; ne seguirebbe che quest' Autorità sarebbe per poteri superiore allo stesso Sovrano, potendo distruggere con altra sua pronunziazione ciò che il Sovrano à ordinato e deciso. Ma questa è una eresia in dritto, dunque del pari è eresia il sostenere, che dopo la risoluzione della Consulta le parti possono adire altra autorità per far decidere la contestazione pendente tra il Vescovo de'Marsi e Montecasino.

(1) *Legge Organica ed istruzioni de' 14 giugno 1824.*

Dopo l'analitica discifrazione de' punti contravertiti, sarebbe indispensabile conoscere che trattandosi di quistioni che riguardono il Monastero e Chiesa di S. Cosmo col Vescovo de' Marsi, con quale dritto Montecasino si presenta in Consulta ad eccepire i dritti de' terzi ?

I signori Consultori con la loro sagezza terranno presente questo punto nella decisione della contestazione.

Napoli 23 marzo 1846.

GIUSEPPE NICCOLA SPADA.